

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

grande valore costituzionale che scaturisce benanche dalla dottrina della divisione dei poteri. Io dichiaro di essere impenitente e di farmi una consegna irrevocabile di cogliere ogni occasione che mi presterà l'agio di sostenere il rinnovamento degli ordini giudiziari.

Scendo ora a dire brevi parole a svolgimento della seconda parte della mia proposta, contro la quale anche la Commissione mi oppose un muto rifiuto, benchè nella relazione trovi alcun segno dell'esame in cui la mia proposta fu presa. Contro la Commissione porrò l'autorità dello stesso presidente del Consiglio.

In epoca prossima alle elezioni generali il Ministero pensò di migliorare le condizioni dei contribuenti con la latitudine delle riforme a lui concesse sull'esercizio del potere regolamentare. Per condannare le ostentate durezza e gli estri fiscali, il ministro delle finanze corresse, in data del 1° settembre 1876, il regolamento sopra la riscossione della ricchezza mobile. Nel banchetto elettorale di Stradella l'onorevole Depretis, citando alcuna delle maggiori riforme introdotte, così parlò: « Secondo il regolamento vigente, era possibile che un contribuente per la tassa di ricchezza mobile fosse tassato e vedesse esaurirsi tutta la procedura amministrativa senza che potesse far valere personalmente ed in contraddittorio le sue ragioni. » Il che era una evidente ingiustizia, poichè in nessun procedimento può escludersi il sacro canone *audiatur et altera pars*, tanto più quando una delle parti è il fisco. Il regolamento rinnovato fece possibile il diritto della difesa soltanto innanzi alla Commissione di prima istanza.

Oggi questa difesa innanzi tali Commissioni non è tanto importante perchè sono composte di membri elettivi.

Ma dalle statistiche citate alla Camera dall'onorevole Bordonaro, abbiamo sentito come sia difficile difendersi davanti le Commissioni provinciali, e specialmente presso la Commissione centrale composta di membri eletti esclusivamente dal Governo.

In questa condizione fatta alla legge io pensai esser cosa giusta e doverosa di proporre la ricognizione del naturale diritto della difesa in tutti gli studi della procedura amministrativa di accertamento.

La Commissione che prese ad esame questa proposta, da me fatta negli uffici, l'ha respinta per due eccentriche ragioni.

Con la prima dice che, essendo una questione di procedura, trova la sua competenza nel regolamento.

Non vi poteva essere una obiezione più incostituzionale e più strana di questa. Se non vi fossero

nelle leggi le sanzioni di procedura, le quali rendono possibile ed assicurano l'esperimento dei diritti, questi cadrebbero in balia del potere esecutivo, ogni diritto resterebbe lettera morta.

All'onorevole relatore, che ha scritto questa massima pellegrina, potrei farvi notare come in tutto il sistema delle nostre leggi, accanto all'affermazione dei diritti e dei doveri, trovansi i modi atti a farli valere. Non voglio parlare di leggi speciali, e delle leggi generali di procedura, ma prendo ad esempio la legge massima tra le leggi, la elettorale. Questa legge contiene la procedura amministrativa e la procedura giudiziaria per affermare lo stato maggiore della cittadinanza come il diritto di elettore amministrativo e come elettore politico e la eleggibilità. (*Bravo!*)

Quando poi la Commissione dice che non è necessaria quest'aggiunta perchè sta nel regolamento, debbo rispondere che il regolamento in Italia è competenza del potere esecutivo, e che i regolamenti si succedono peggio che non si succedevano i consoli in Roma. Un regolamento può distruggere l'altro e non è atto di buona politica di lasciare l'uso e il riconoscimento di diritti essenziali alla personalità umana, a libito, alla volontà ministeriale. È tempo e necessità per il nostro partito di rivendicare la competenza del potere legislativo su queste materie.

Da ultimo avvertirò che la Commissione ha riconosciuto la giustizia della mia proposta, perchè scrive nella relazione una supplica al potere esecutivo raccomandandogli (cito le testuali parole) *di estendere l'esercizio di tale diritto anche innanzi le Commissioni provinciali*. E perchè rifiutare la difesa presso la Commissione centrale? Lasciamo le vane precii!

Per la dignità del nostro mandato parlamentare, e senza ombra di sospetto per il potere esecutivo, facciamo una volta atto di competenza, e diciamo volere che le attribuzioni del potere legislativo non si debbono ridurre a fare raccomandazioni ed inviti ai ministri, ma a dare ordini legislativi degni della patria e degli interessi nazionali.

Spero quindi che la Camera vorrà accogliere la mia proposta. (*Approvazione*)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Bertolini ha presentato all'articolo 2 un'aggiunta, che credo non abbia più ragione d'essere dopo la nuova proposta della Commissione, nella quale quest'aggiunta è compresa.

*Voce dal banco della Commissione.* È compresa.

**PRESIDENTE.** Viene l'emendamento dell'onorevole Bordonaro. Ne do lettura:

« Le Commissioni provinciali si compongono del presidente nominato dal Governo e di quattro mem-